

IOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO


Biennio economico 2008-2009



A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose cluster on the right side of the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized forms, and are scattered across the lower right quadrant of the document.

Articolo 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la presente ipotesi di accordo si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

A collection of approximately 12 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern on the right side of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. Some appear to be initials, while others are full names or surnames.

Articolo 2
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Direttivi	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni	13,94	27.365,87
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	13,24	26.001,81
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
DIRETTORE	11,43	22.431,83
DIRETTORE MEDICO	11,43	22.431,83
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	11,43	22.431,83
VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
VICE DIRETTORE MEDICO	10,69	20.994,02
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	10,69	20.994,02

2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Direttivi	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	113,16	28.556,51
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	113,16	28.556,51



DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	113,16	28.556,51
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	107,01	27.127,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	107,01	27.127,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	107,01	27.127,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	80,54	25.353,74
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	80,54	25.353,74
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	80,54	25.353,74
DIRETTORE	73,63	23.178,23
DIRETTORE MEDICO	73,63	23.178,23
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	73,63	23.178,23
VICE DIRETTORE	68,91	21.692,66
VICE DIRETTORE MEDICO	68,91	21.692,66
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	68,91	21.692,66

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 12 distinct marks, including full names and initials, arranged in a loose, non-structured pattern.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.

The image shows a collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a grid-like pattern. There are approximately 12 distinct marks, some appearing to be full signatures and others as initials or initials with a star-like symbol. The marks are scattered across the bottom right portion of the page.

Articolo 4
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 – 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Direttivi	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009	Nuova indennità mensile lorda dal 1° gennaio 2009
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI	24,05	692,05
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE	24,05	692,05
DIRETTORE	22,03	634,03
DIRETTORE MEDICO	22,03	634,03
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	22,03	634,03
VICE DIRETTORE	20,41	587,41
VICE DIRETTORE MEDICO	20,41	587,41
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO	20,41	587,41

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilità.

Articolo 5
Fondo di produttività

1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è aumentato dalle seguenti risorse annue:
 - a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
 - b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Articolo 6
Indennità operativa per il soccorso esterno

1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennità operative ai fini della valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico.
2. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al primo comma per essere utilizzate per le finalità indicate dal medesimo comma.
3. Le indennità di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalità previste dall'articolo 30, comma 4, del D.P.R. 7 maggio 2008, per le attività legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.
4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalità e per le attività di cui al comma precedente.
5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature on the right, a smaller one below it, and several initials or shorter signatures scattered across the bottom right and center.

Articolo 7
Patti per il soccorso

1. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato nella quota del 1,03% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sarà stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'reep'. To the right of this, there are several other signatures, including one that looks like 'M. J.' and another that is more cursive. At the bottom right, there is a large, bold signature that resembles 'OB'. The signatures are scattered across the lower right quadrant of the page.

Articolo 8
Nuovi stipendi


1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 – 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Dirigenti	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008
	<i>Euro</i>	<i>euro</i>
DIRIGENTE GENERALE	25,63	50.307,56
DIRIGENTE SUPERIORE	20,50	40.246,00
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	20,50	40.246,00
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO	20,50	40.246,00
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	20,19	39.642,28
PRIMO DIRIGENTE	20,04	39.340,48
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	20,04	39.340,48
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO	20,04	39.340,48



2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Dirigenti	incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009	Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
DIRIGENTE GENERALE	191,67	52.300,04
DIRIGENTE SUPERIORE	228,33	42.739,96
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	228,33	42.739,96
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO	228,33	42.739,96
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	151,03	41.212,36
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI	151,03	41.212,36




PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI	151,03	41.212,36
PRIMO DIRIGENTE	149,88	40.898,56
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	149,88	40.898,56
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO	149,88	40.898,56

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appear to be full names and initials, some of which are written in a cursive or stylized script. The signatures are scattered across the lower right quadrant of the page.

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.




A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose grid pattern. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. The initials are also diverse, with some appearing as simple letters and others as more complex symbols.

Art. 10

Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del D.P.R. 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'art.38, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue:
 - anno 2008: 17.900 euro;
 - a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con Decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2008.
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. del 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'art. 17, comma 35-quinques, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
5. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al primo comma per essere utilizzate per le medesime finalità indicate dal comma 4.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom right portion of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official endorsements or approvals.

Art. 11

Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Le risorse di cui all'art. 4 comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67% vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del D.P.R. 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.



Art. 12

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or short names. There are approximately 10-12 distinct marks, some of which are more elaborate and others more simple.